



DELIBERAZIONE N° 202300449

SEDUTA DEL 28/07/2023

Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione
Fauna Selvatica, Agroambiente - sede Potenza
14BH

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

L. n. 157/1992 - Artt. 30 e 33 della Legge Regionale n.2 del 9.02.1995 - Approvazione Calendario Venatorio Regionale e Tesserino per l'esercizio venatorio stagione 2023/2024 - .

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 28/07/2023 alle ore 08:45 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Piemontese

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 2

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. n. 241/90 ad oggetto “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge regionale 2 marzo 1996, n.12 e s.m.i. recante “*Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale*”;
- VISTO** il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione*”;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria regionale del 17 novembre 2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998, recante “*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*”;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante “*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*”;
- VISTO** il Regolamento regionale del 10 febbraio 2021, n. 1, recante “*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 “*Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 28/3/2022 avente ad oggetto “*Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 104 del 24/05/2023 “*Art. 48, comma 1, lett. d) dello Statuto regionale. Nomina del sig. Michele Casino quale componente della Giunta regionale e modifica delle deleghe all’Assessore Alessandro Galella.*” di nomina dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- VISTA** la D.G.R. n. 174 del 30 marzo 2022 “*Approvazione regolamento controlli interni di regolarità amministrativa*”;
- VISTO** il regolamento regionale 5 maggio 2022, n.1 “*Controlli interni di regolarità amministrativa*” pubblicato sul BUR n. 20 del 6 maggio 2022;

- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “*Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 775 del 06 ottobre 2021, recante “*Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n.1 Conferimento incarichi di Direzione Generale*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021, avente ad oggetto “*Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduatoria e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “*Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi*”;
- RICHIAMATO** il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 234, avente ad oggetto “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 (decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale)*”;
- RICHIAMATO** il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 236, riguardante “*Regolamento avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata). Emanazione*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 8 aprile 2022, recante “*Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione*”, pubblicata sul BUR n.18 del 16 aprile 2022;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126”;
- VISTA** la legge regionale del 06 settembre 2001, n. 34, recante “*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*”;
- VISTA** la L.R. 29 dicembre 2022, n. 45, avente ad oggetto: “*Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario 2023*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 234 del 20/04/2023, avente ad oggetto “*Documento di Economia e Finanza Regionale 2023-2025 - Approvazione*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 235 del 20/04/2023, concernente l’approvazione del Disegno di Legge di Stabilità regionale 2023;
- VISTA** la D.G.R. n. 236 del 20/04/2023, concernente l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025;
- VISTA** la D.G.R. n. 253 del 05/05/2023, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022;
- VISTA** la D.C.R. n. 521 del 17/05/2023, avente ad oggetto “*Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2023-2025 - Approvazione*”;
- VISTA** la L.R. n. 11 del 05/06/2023, ad oggetto “*Legge di Stabilità Regionale 2023*”;

- VISTA** la L.R. n. 12 del 05/06/2023, ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 324 del 08/06/2023, avente ad oggetto “*Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025*”;
- VISTA** la L.R. n. 49 del 06.11.2015 avente ad oggetto “*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.*” in particolare l’art. 3 che prevede il trasferimento della funzione in materia di politiche ittico-venatorie esercitate dalle Province alla Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n. 280 del 29.03.2016 con la quale è stato disposto il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.;
- VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e successive modifiche ed in particolare i commi 1, 1 bis e 2 dell’art. 18, che prevedono rispettivamente l’elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);
- VISTA** la Legge Regionale n. 2/95 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, in particolare gli artt. 30 “*Calendario venatorio e specie cacciabili*” e 33 “*Tesserino*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con cui sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- VISTA** legge n. 221/2015 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” ed in particolare l’art. 7 “*Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992*”;
- VISTO** l’art. 11-quaterdecies, comma 5, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” che recita: “*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157*”;
- VISTA** la D.G.R. n. 267 del 28.03.2017 avente ad oggetto “*Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 192 del 24/02/2015 – “Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.)” di cui alla L.R. 2/1995 (D.G.R. n. 1484 del 9/10/2006) – “Osservatorio Regionale sulla Biodiversità” di cui al protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni*”;

- VISTA** la D.G.R. n. 172 del 12 marzo 2020, con cui è stato costituito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale con le rispettive nomine;
- VISTA** la D.G.R. n. 302 del 28.04.2020 avente ad oggetto *“Legge Regionale n.2 del 9.02.1995 art. 7 - Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.) - Approvazione "Programma attività periodo 2020-2023”*;
- DATO ATTO** che, nelle more dell'aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale, trovano applicazione le prescrizioni di cui al Piano faunistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 10.06.1997;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- VISTA** la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

RICHIAMATI integralmente i documenti di seguito indicati:

- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- il Documento ISPRA *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”*;
- il Documento *“Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE”* elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001;
- la Revisione 2021 documento *“Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU”*;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”*;
- il documento *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* redatto dall'ISPRA nel 2009;
- il *“Piano di gestione nazionale per l'Allodola”* approvato dalla Conferenza Stato- Regioni il 15 febbraio 2018;
- il *“Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (Strptotelia turtur)”* in accordo con quanto previsto dall'azione 2.2 e 2.3 del Piano di gestione che prevede un massimo di tre giornate di preapertura alla specie, il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi), nonché interventi di miglioramenti ambientali a fini faunistici, allo scopo di migliorare e/o ripristinare condizioni favorevoli alla specie; il piano di prelievo massimo previsto dalla Regione è pari a 899 capi (50% rispetto alla media degli abbattimenti

effettuati nel quinquennio 2014/2018 rinvenuti dalla banca dati regionale) con l'introduzione di un sistema di monitoraggio del prelievo mediante App che verificherà in tempo reale in ogni giornata di caccia i prelievi realizzati e li sospenderà al raggiungimento del piano di prelievo massimo di 899 tortore, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App (iscrizione obbligatoria) attraverso specifica notifica;

- i documenti “*Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia*” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “*Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia*” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018);
- il documento “*Aggiornamento del documento key concepts*” inviato da ISPRA al Ministero dell'Ambiente con prot. 58264 del 3.10.2018, contenente tra l'altro due relazioni a firma Aradis sulla valutazione del periodo di passo pre-nuziale della beccaccia;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell'anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Basilicata relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali delle stagioni venatorie precedenti, agli atti del competente ufficio regionale;
- il decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 07.04.2022 n. 29 “*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*”, il cui art. 1 prevede che “*al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)*”;
- l'Ordinanza n. 2 del 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante “*Misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana*”;
- l'Ordinanza n. 3 del 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante “*Misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana*”;
- l'Ordinanza n. 4 del 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante “*Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana*”;
- l'Ordinanza n. 5 del 3 giugno 2023 del Presidente della Regione Basilicata ad oggetto “*Istituzione della Zona Infetta per Peste Suina Africana nel territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola della regione Basilicata a seguito di conferma di casi di PSA accertati in carcasse di cinghiali nei comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana*”;
- la D.G.R n. 485 del 27.07.2022 – Legge 07.04.2022 n. 29- “*Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina Africa PSA*”. *Approvazione del “PRIU- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27” e “Costituzione del Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla peste suina africana*”;
- la Delibera della Giunta regionale n. 346 del 7 giugno 2019 con la quale è stato formalizzato l'Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Basilicata e la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) dell'Università degli Studi della Basilicata, (Accordo, stipulato in data 9.07.2019, rep. n. 319/2019) di durata triennale, per fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività di raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi all'acquisizione di conoscenze sulla distribuzione e biologia riproduttiva delle lepre Europea;
- la Determinazione Dirigenziale n.14AJ.2020/D.00103 21.2.2020 con la quale è stato approvato il “*Progetto per il monitoraggio della beccaccia con l'uso del cane da ferma*” coordinato dalla Regione Toscana con la supervisione scientifica dell'Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- lo “*Studio e il Monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola) nella Regione Basilicata*”, nelle annualità 2018/2021, a cura del Dott. Marco Tuti dell'Università di Firenze e del Dott.

Paolo Pennacchini, Presidente FANBPO, la Regione Basilicata, e gli Ambiti Territoriale di Caccia della Regione Basilicata dalla quale si evince, dalla campionatura delle ali, la struttura demografica delle sub popolazioni che hanno transitato e/o svernato in Basilicata e sottoposte a prelievo;

- la relazione del Progetto “*Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (Lepus europaeus) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso delle stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021*” redatta dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) dell’Università degli Studi della Basilicata e dall’ Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.);

VISTA la proposta di calendario venatorio redatta dall’Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tenendo conto del complessivo quadro normativo, ordinamentale e tecnico innanzi descritto;

RICHIAMATA la nota n. 0070819/14BH del 28.03.2023, con la quale l’Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente ha trasmesso la proposta di Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2023/2024 all’Istituto Superiore e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A), per l’acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell’art. 18 della L. 157/92, nonché dall’art. 30, comma 1, della L.R. n. 2/1995;

VISTI i pareri trasmessi dall’I.S.P.R.A. alla proposta di Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2023/2024 ed acquisiti a mezzo pec in data 09.05.2023 (prot. n. 0100720) e 17.05.2023 (prot. n. 0106712);

PRESO ATTO delle osservazioni formulate da ISPRA nei pareri resi, nel quale ha evidenziato che:

“...la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà normativa per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica in conformità alla L. 157/92, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie (comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (comma 4, art. 18, L.157/92) Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Basilicata che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia, o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico- scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici non strettamente legati a norme comunitarie o nazionali, si segnala che questi vengono opportunamente indicati nel testo come suggerimenti o raccomandazioni le quali, pur non risultando espressamente previste dal vigente quadro normativo comunitario e nazionale, si ritiene auspicabile vengano considerati da parte del decisore regionale in una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale.

L’espressione da parte di questo Istituto di un parere favorevole al calendario venatorio prospettato da codesta Regione è subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate in particolare per quanto riguarda le considerazioni legate a norme comunitarie e nazionali. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell’impostazione prospettata da codesta Amministrazione”;

- alcuni elementi della proposta di calendario venatorio non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico, in particolare: l’apertura della caccia alla terza domenica di settembre per le specie Quaglia e Lepre comune, la chiusura della caccia al 10 gennaio 2024 per la Beccaccia, il periodo di addestramento ed allenamento cani, le forme di caccia nonché la mobilità del cacciatore;

PRESO ATTO delle risultanze dell'incontro del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale in data 15.06.2023 presso la Sala Basento della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, giusta convocazione del 08.06.2023, prot. n. 0125316;

PRESO ATTO che l'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente ha proceduto:

- 1) alla stesura definitiva del Calendario Venatorio recependo alcune osservazioni di cui al richiamato parere ISPRA superando, per i motivi che di seguito si declineranno, con il supporto di motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche, nonché i dati contestualizzati al territorio regionale e depositati agli atti dell'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, attestato al competente Ufficio regionale, le osservazioni sull'apertura della caccia per la specie Quaglia e Lepre europea, sulla chiusura della caccia alla Beccaccia, sul periodo di addestramento ed allenamento cani, sulle forme di caccia nonché sulla mobilità del cacciatore:

a) per la Quaglia (*Coturnix coturnix*).

Il prelievo è confermato dal 17 settembre, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico";
- come suggerito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- i risultati di monitoraggio sulla specie, agli atti dell'Osservatorio Regionale, evidenziano un aumento significativo della consistenza di *Coturnix coturnix* nel triennio (2019/2020) sul territorio regionale. I dati relativi agli indici puntuali di abbondanza (IPA) acquisiti negli anni 2018-2019-2020 rilevano un incremento significativo della presenza di coppie nidificanti nel territorio regionale; va tuttavia evidenziato che nel corso degli anni anche lo sforzo di monitoraggio (numero di rilevatori formati coinvolti) è progressivamente aumentato;
- la chiusura del prelievo al 29 ottobre 2023;


b) per la Lepre europea (*Lepus europaeus*)

Il prelievo è confermato dal 17 settembre 2023, in quanto:

- la relazione "Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (*Lepus europaeus*) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso delle stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021," redatta dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) dell'Università degli Studi della Basilicata e dall'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.) relativa al progetto condotto in Basilicata, di cui alle DD.GG.RR. nn. 701/2018, 467/2019, 302/2020 e 455/2020, fornisce informazioni scientifiche specifiche per il territorio regionale, riporta che lo studio condotto in Basilicata ritiene trascurabile l'incidenza delle

nascite della specie per il mese di settembre, con particolare riferimento alla seconda metà del mese, e nulla per il mese di dicembre;

- il parere rilasciato da ISPRA non menziona studi condotti territoriali o in aree meridionali d'Italia in cui si dimostra l'effettiva esigenza di attuare uno scostamento dagli archi temporali fissati dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 e di attendere i primi di ottobre per l'apertura della caccia alla specie al fine di consentire un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva;
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 2/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- sono state attivate misure di conservazione per la Lepre italiana prevedendo il divieto di qualsiasi forma di immissione di lepre europea a distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza della Lepre italiana con esclusione della caccia a distanze inferiori ai 500 m dalle zone in cui è accertata la presenza della Lepre italiana;
- la Lepre europea è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "*Least Concern*" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dagli AA.TT.CC.;
- vengono posti in essere da parte degli AA.TT.CC. progetti di vigilanza venatoria e interventi di miglioramenti ambientali a fini faunistici, seppur in modo limitato, allo scopo di migliorare e/o ripristinare condizioni favorevoli alla specie;
- dati riferiti alla strategia riproduttiva della Lepre europea comprendenti anche il territorio della Basilicata (A.M. De Marinis, V. Trocchi; S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia – in De Filippo et al., 2007, IGF publ.), dimostrano che la specie mantiene la diapausa riproduttiva nel periodo autunnale, con concentrazione delle nascite nel periodo primaverile, periodo più favorevole per la specie non riportando nascite nel periodo autunnale (vedi figura)



Fenologia riproduttiva di *L. europaeus* in cattività (A.M. De Marinis, V. Trocchi; S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia - 2007, IGF publ)

c) per la Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Si conferma il prelievo al 20 gennaio 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo il periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- la legge n. 157/92 e i periodi di caccia stabiliti dall'articolo 18 non sono stati modificati a seguito dell'approvazione della legge Comunitaria del 2010, che ha recepito tutti i contenuti

- della direttiva 147/2009/CE; detti periodi sono di conseguenza da ritenersi compatibili con la direttiva stessa anche in relazione alle date d'inizio della migrazione pre nuziale;
- in merito ai documenti interpretativi della direttiva 147/2009/CE denominata "Uccelli", cioè il documento "ORNIS Key Concepts" e la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", benché entrambi privi di valore legale, rappresentano, tuttavia, strumenti riconosciuti dalla Commissione per l'interpretazione della direttiva in tutti i suoi aspetti; i principi contenuti nella Guida sono tutti validi allo stesso modo e non è possibile utilizzarne alcuni non considerando gli altri;
 - la specie (*Scolopax rusticola*) è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2021, in Europa (stati UE + extra UE). La classificazione significa "Minima preoccupazione" ed è riservata alle specie comuni e non a rischio;
 - il Nuovo Rapporto sull'Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, 2013-2018, recentemente pubblicato dalla Commissione Europea, fonte ufficiale di informazione della Commissione per quanto riguarda il territorio degli Stati Membri UE, stabilisce che la popolazione della beccaccia in Unione Europea è "Secure" https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Scolopax+rusticola&report_ed_name=);
 - la classificazione IUCN, aggiornata al 2019, conferma la specie nella definizione "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè la categoria non a rischio, a cui appartengono le specie comuni e non rischio (<https://www.iucnredlist.org/species/22693052/155471018>);
 - i riferimenti scientifici sopra citati rappresentano le fonti ufficiali della Commissione Europea per valutare lo stato delle popolazioni di uccelli selvatici in Europa;
 - la classificazione SPEC, propria dell'ente privato BirdLife International (anno 2017) non è la classificazione ufficiale sullo stato delle popolazioni degli uccelli selvatici in Europa e non rappresenta quindi un riferimento valido su cui basare le scelte di politica venatoria in Europa e in Italia;
 - lo stesso ente BirdLife International ritiene stabile la popolazione europea, sul proprio sito internet (<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/eurasian-woodcock-scolopax-rusticola>);
 - la classificazione di specie "Least concern", "Secure", con demografia "Stabile" è in atto da alcuni anni, che fanno seguito a un periodo di declino, per questo motivo la specie non è più oggetto di Piano di Gestione Internazionale, come lo era stata fino al 2009. La situazione di conservazione della beccaccia si è quindi modificata in meglio e questo è avvenuto in un periodo in cui la specie è stata oggetto di caccia in Italia, Francia, Grecia, Spagna ed altri paesi mediterranei fino a date variabili fra il 20 gennaio e il 20 febbraio, ne consegue che la caccia protratta fino a queste date non ha pregiudicato in alcun modo la conservazione della specie;
 - in relazione alla maggiore vulnerabilità della specie beccaccia nella seconda parte dell'inverno si fa presente che, in armonia con il Piano di Gestione (pur oggi non rinnovato per il miglioramento della situazione europea della specie), tale condizione si verifica in caso di "ondate di freddo" o neve, per cui gli esemplari si vengono a concentrare in pochi spazi liberi dal gelo, ma non si verifica in caso di inverni normali alla latitudine della Regione Basilicata. Per l'evenienza delle "ondate di freddo" la Regione ha esplicitamente previsto all'art. 11 comma 3 del Calendario Venatorio, l'immediata sospensione del prelievo al verificarsi delle condizioni climatiche avverse. Per quanto riguarda la neve, la caccia è vietata per legge nazionale e regionale sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
 - la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" stabilisce ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale quando in possesso di dati scientifici che dimostrano una differenza nei tempi di migrazione rispetto al dato KC;

- lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking” (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- la pubblicazione scientifica del 2019 *Alessandro Tedeschi, Michele Sorrenti, Michele Bottazzo, Mario Spagnesi, Ibon Telletxea, Ruben Ibàñez, Nicola Tormen, Federico De Pascalis, Laura Guidolin, Diego Rubolini, 2019. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, Current Zoology, 38(3), https://doi.org/10.1093/cz/38(3),* che ha riassunto i dati della telemetria satellitare in Italia ha confermato che le partenze per la migrazione pre-nuziale della beccaccia si verificano non prima della fine del mese di febbraio;
- la continuazione della stessa ricerca negli anni 2020 e 2021, coordinata dall’Università di Milano, riguardante 21 individui marcati in dicembre con trasmettitore satellitare o GPS/GSM in varie aree d’Italia, incluse le regioni meridionali, ha dimostrato che tutte le partenze per la migrazione pre-nuziale sono avvenute a partire dalla prima decade di marzo, cioè 50 giorni dopo il KC vigente (Università di Milano Relazione attività 2019-20 e 2020-21);
- la pubblicazione scientifica *Diversity 2023 “Monitoring Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species”* di Marco Tuti, Tiago M. Rodrigues, Paolo Bonghi, Kilian J. Murphy, Paolo Pennacchini, Vito Mazzarone e Clara Sargentini;
- il KC vigente, recentemente modificato, afferma testualmente che negli Stati UE mediterranei la migrazione pre-nuziale della beccaccia comincia in febbraio https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20accounts_2021_11_14.pdf;
- questi dati sono congruenti con quanto emerso da studi simili con indici di abbondanza, telemetria satellitare e analisi delle gonadi, che hanno stabilito in Spagna, Francia e Regno Unito che la migrazione della specie comincia successivamente nel mese di febbraio;
- la Regione sulla base di specifici protocolli ha organizzato a partire dal 2017 in collaborazione con l’Associazione Beccacciai d’Italia e con la F.A.N.B.P.O. (Federazione internazionale dei operatori di beccaccia del paeoartico occidentale) specifici programmi di studi e monitoraggio sulla fenologia di migrazione della specie, autorizzando il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di migrazione e svernamento mediante il cane da ferma, ad operatori aventi ricevuto la formazione indicata dal predetto Istituto con cani appositamente abilitati;
- sono stati considerati gli esiti delle campagne di monitoraggio condotte raccolte e comunicati dalla F.A.N.B.P.O., che permettono di evidenziare il numero di incontri in Basilicata, per comune, per durata del monitoraggio e per decade;
- sono in corso studi di monitoraggio sulla beccaccia, da parte dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, coordinati dalla Regione Toscana con la supervisione scientifica dell’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- in Basilicata l’analisi dei dati di abbattimenti disponibili sulla specie, suddivisi per decenni, ha consentito di evidenziare a partire dalla prima decade di gennaio una leggera diminuzione degli abbattimenti di beccacce, denotando pertanto che la migrazione pre-nuziale non ha ancora avuto inizio;
- i dati derivanti dalla lettura dei tesserini venatori regionali nelle ultime annate confermano che i movimenti migratori pre-nuziali non si verificano a partire dal 31 dicembre o nel mese di gennaio. I valori relativi al numero di beccacce abbattute per giornata di caccia e l’analisi dei carnieri per decenni nelle stagioni venatorie 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 indicano che la Basilicata vede il primo significativo arrivo delle beccacce (passo autunnale) alla terza decade di ottobre, con progressivo aumento degli arrivi e delle presenze fino alla prima decade di dicembre;

successivamente si assiste a un progressivo esaurimento della migrazione autunnale ed inizio dello svernamento, dalla seconda e terza decade di dicembre; l'ulteriore calo delle presenze dalla prima alla seconda decade di gennaio non dovrebbe sussistere se nella prima decade inizia la migrazione. Infatti, esso è logicamente dovuto agli spostamenti verso sud di beccacce svernanti in Basilicata in concomitanza del periodo statisticamente più freddo dell'anno; l'ulteriore calo delle presenze nell'ultima decade di gennaio, conferma che il transito del ripasso (migrazione pre-nuziale) non è ancora iniziato;

- i dati di censimento invernale sulla Beccaccia condotti con cane da ferma negli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 all'interno delle aree protette, confermano la presenza in Basilicata di vaste aree naturali caratterizzate da ambienti montuosi boschivi vocati alla specie in cui non può essere praticata la caccia ed in grado di assicurare la disponibilità di vaste aree in cui grossi contingenti di svernanti trovano rifugio per tutto il periodo invernale;
- in Basilicata la presenza di vaste aree naturali protette in cui insiste il divieto di caccia, coincidenti con territori prettamente vocati alla sosta ed al rifugio della specie, contribuisce a garantire una salvaguardia della beccaccia sia in periodo di migrazione, sia in periodo di svernamento, poiché su questi areali non può mai essere prelevata, né essere oggetto di disturbo venatorio e questo è coerente con lo stato soddisfacente delle specie in tutta Europa;

d) per l'Addestramento ed allenamento cani

Consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani dal 5 agosto al 30 agosto 2023, in quanto:

- in tale periodo il disturbo risulta minimale sulla massima parte delle popolazioni selvatiche;
- l'attività di addestramento sulle aree interessate è limitata, essendo in atto il piano di abbattimento selettivo previsto dalla caccia di selezione, nonché, il piano di controllo per la specie cinghiale;
- un'anticipata presenza del cane permette, di abituare la fauna a porre in essere comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, in modo da stimolare il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro;
- tale attività viene tradizionalmente svolta alle prime ore del mattino in relazione alle temperature elevate tipiche del periodo estivo;

e) per la Mobilità del cacciatore


Relativamente alla mobilità del cacciatore la normativa regionale vigente, nella determinazione del numero degli accessi, ha fissato un numero limitato e congruo di accessi sia per i cacciatori residenti e sia per i cacciatori non residenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.157/92;

f) per le Forme di caccia

Le forme di caccia previste nel calendario venatorio sono per il mese di gennaio, l'utilizzo del cane da cerca e da seguita esclusivamente per le battute di caccia alla volpe autorizzate dalla Regione in applicazione ai piani di abbattimento redatti dagli AA.TT.CC. con conseguente disturbo limitato e per le sole specie migratrici con l'uso del cane da ferma e da riporto (es. turdidi, acquatici, ecc.). Queste specie, ad esclusione della beccaccia e beccaccino, di norma vengono prelevate mediante appostamento temporaneo limitando così il disturbo. Al fine di garantire il rafforzamento della vigilanza e controllo per la salvaguardia del patrimonio ambientale e faunistico-venatorio sono stati approvati agli AATTCC progetti di vigilanza che prevedono, a supporto degli organi preposti, l'impiego delle guardie venatorie volontarie;

- 2) alla predisposizione del Tesserino Regionale per l'esercizio venatorio per la stagione venatoria 2023/2024;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati dei tesserini rilasciati negli ultimi anni, ai cacciatori residenti in Regione Basilicata e dei permessi rilasciati dagli AATTCC ai cacciatori extra-regionali, risulta che il numero dei cacciatori è diminuito di almeno il 25% in Basilicata; a conferma si riportano i dati delle stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relativi ai cacciatori regionali:



DATO ATTO che il calendario venatorio rientra, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, tra le competenze delle Regioni che lo emanano nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria";

RICHIAMATE:

- le note aventi prott. n. 0071036/14BH del 28.03.2023, n. 0097283/14BH del 05.05.2023 e n. 0105633/14BH del 16.05.2023 con cui l'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, ha trasmesso all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Generale dell'Ambiente e del Territorio e dell'Energia la proposta di Calendario Venatorio 2023/2024 per la Valutazione di Incidenza (VincA) e le successive note di comunicazioni;
- la DD. n.23BD.2023/D.00693 del 17.07.2023 avente ad oggetto " D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale – fase di screening - Parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, per il "Calendario venatorio 2023/2024. Proponente: Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente della Direzione Generale, per le Politiche Agricole, Ambientali e Forestali – Regione Basilicata", trasmessa a mezzo pec in data 18.07.2023 con la quale l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Generale dell'Ambiente e del Territorio e dell'Energia esprime parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening, per il Calendario venatorio 2023/2024 con l'obbligo di osservare la prescrizione di "Non consentire l'esercizio venatorio nel buffer di 150 metri dai confini della Riserva Naturale Statale Metaponto e Marinella di Stornara in territorio del comune di Bernalda (MT)";

RICHIAMATA la DGR n.607 del 21.07.2021 con la quale è stata, altresì, approvata la versione aggiornata delle Direttive regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (*Sus Scrofa*) di cui alle DGR n. 953/2016 e DGR n. 1055/2016;

VISTO l'art. 6, comma 5, delle Direttive sopra richiamate che stabilisce, in particolare, che *“L'iscrizione delle squadre deve essere richiesta dal caposquadra designato, al Comitato Direttivo dell'A.T.C. competente per territorio, entro il 30 luglio di ogni anno,”* ;

RITENUTO necessario modificare, per la sola stagione venatoria 2023/2024, il comma 5 dell'art. 6 nel senso che segue: *“ ... entro il 30 agosto ...”* a seguito del parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, ai sensi del DPR 357/1997 (e s.m.i.) alla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 acquisito in data 18.07.2023;

CONSIDERATO che:

- in conformità alla procedura prevista dalla legge regionale, per addivenire alla formulazione dell'allegato *“Calendario Venatorio 2023/2024”*, sono stati sentiti:
 - l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
 - il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;
 - ai sensi dell'art. 33, comma 1 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.) il Tesserino Regionale per l'esercizio venatorio è predisposto e rilasciato dalla Regione per cui necessita di essere approvato per la relativa stampa;

RITENUTO pertanto,

- di dover recepire nella stesura definitiva del Calendario venatorio la prescrizione di *“Non consentire l'esercizio venatorio nel buffer di 150 metri dai confini della Riserva Naturale Statale Metaponto e Marinella di Stornara in territorio del comune di Bernalda (MT)”*, di cui al parere espresso dall'Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Generale dell'Ambiente e del Territorio e dell'Energia, acquisito con nota prot. n. 0158245 del 18.07.2023;
- approvare il Calendario Venatorio per la stagione venatoria 2023/2024;
- di dover approvare il modello di Tesserino per l'esercizio venatorio in Basilicata;
- di dover provvedere alla massima divulgazione del calendario venatorio per l'annata 2023/2024;
- di dover modificare, per la sola stagione venatoria 2023/2024, il termine di iscrizione delle squadre di caccia al cinghiale nel seguente modo *“ ... entro il 30 agosto ...”*,.....;

Su proposta dell'Assessore al ramo

DELIBERA

- 1. di richiamare** quanto riportato in premessa e che costituisce parte integrante del presente atto.
- 2. di prendere atto** del parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening, ai sensi del DPR 357/1997 (e s.m.i.), alla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024, espresso dall'Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Generale dell'Ambiente e del Territorio e dell'Energia, acquisito con nota prot. n. 0158245 del 18.07.2023 e depositato agli atti del competente ufficio;
- 3. di approvare** il Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2023/2024, che viene allegato, quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO A);
- 4. di approvare** il Tesserino per l'esercizio venatorio per la stagione 2023/2024, che viene allegato, quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO B);

5. **di modificare**, per la sola stagione venatoria 2023/2024, il comma 5 dell'art. 6 delle Direttive di cui alla DGR n.607/2021, nel senso che segue: “ ... entro il 30 agosto ...”, a seguito del parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening, ai sensi del DPR 357/1997 (e s.m.i.) alla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 acquisito in data 18.07.2023;
6. **di notificare** la presente deliberazione all'Istituto Superiore e Ricerca Ambientale (I.S.P.R..A), alle Province di Potenza e Matera ed ai Carabinieri Forestali di Basilicata;
7. **di notificare** la presente deliberazione ai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia per l'immediato recepimento con proprio provvedimento e l'immediata applicazione di quanto previsto, giusta DGR n. 607/2021;
8. **di stabilire che** tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento sono in capo al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione della Fauna Selvatica, Agroambiente;
9. **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Agnese Lanzieri** _____

IL DIRIGENTE **Emilia Piemontese** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA